



CITTÀ DI LUCCA

**ADDENDUM
AL REGOLAMENTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL
COMUNE DI LUCCA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2024

Sommario

Articolo I. Ambito di applicazione (Rif. Art. 2 del Regolamento).....	4
Articolo II. Allaccio idrico – (Rif. Artt. 18, 20 e 21 del Regolamento).....	4
Articolo III. Prelievi abusivi (Rif. Art. 46 del Regolamento).....	4
Articolo IV. Custodia del misuratore (Rif. Artt. 18, 20 e 21 del Regolamento).....	5
Articolo V. Titolo per la fornitura - (Rif. Art. 8, 10 e 12 del Regolamento).....	5
Articolo VI. Domanda di allacciamento all’acquedotto (Rif. Artt. 11 e 12 del Regolamento).....	5
Articolo VII. Disattivazione della fornitura (Rif. Art. 10 del Regolamento).....	6
Articolo VIII. Decesso dell’utente (Rif. Art. 10 del Regolamento).....	6
Articolo IX. Liquidazione Giudiziale (Rif. Art. 8 del Regolamento).....	6
Articolo X. Bocche antincendio private (Rif. Art. 11 del Regolamento).....	7
Articolo XI. Disposizioni tecniche su livelli di pressione, serbatoio di stoccaggio, impianti interni, e responsabilità del gestore (Rif. Artt. 7 e 23 del Regolamento).....	7
Articolo XII. Irregolarità negli impianti interni (Rif. Art. 23 del Regolamento).....	8
Articolo XIII. Impianti di sopraelevazione all’interno degli edifici (Rif. Artt. 6 e 11 del Regolamento).....	8
Articolo XIV. Prese elettriche di terra (Rif. Artt. 44 e 45 del Regolamento).....	8
Articolo XV. Verifiche del misuratore (Rif. Art. 18 del Regolamento).....	8
Articolo XVI. Perdite occulte (Rif. Art. 17 del Regolamento).....	9
Articolo XVII. Reti di fognatura pubblica.....	9
Articolo XVIII. Obbligo di allacciamento alla rete fognaria (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento).....	10
Articolo XIX. Domanda di allacciamento alla fognatura e autorizzazione allo scarico (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento).....	10
Articolo XX. Opere di allacciamento alla fognatura (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento).....	11
Articolo XXI. Caratteristiche tecniche delle condotte di allacciamento alla fognatura (Rif. Artt. 22, 24 e 42 del Regolamento).....	12
Articolo XXII. Scarichi in fognatura vietati (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento).....	12
Articolo XXIII. Ispezioni e sopralluoghi sugli impianti fognari (Rif. Artt. 23, 24 e 42 del Regolamento).....	13
Articolo XXIV. Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento).....	13
Articolo XXV. Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione per gli utenti che si approvvigionano esclusivamente dalla rete idrica (Rif. Art. 14 del Regolamento).....	14
Articolo XXVI. Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione per gli utenti che si approvvigionano esclusivamente da fonte autonoma (Rif. Art. 14 del Regolamento).....	14
Articolo XXVII. Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione per gli utenti che si approvvigionano sia da pubblico acquedotto sia da fonte autonoma (Rif. Art. 14 del	

ADDENDUM al Regolamento di fornitura del Servizio Idrico Integrato del Comune di Lucca

Regolamento).....	15
Articolo XXVIII. Corrispettivi delle prestazioni accessorie.....	15
Articolo XXIX. Ipotesi di inadempimenti che possono comportare la sospensione del servizio (Rif. Artt. 8 e 29 del Regolamento).....	15
Articolo XXX. Penalità e risarcimenti.....	16
Articolo XXXI. Trattamento dei dati personali dell'utente.....	16

Articolo I. Ambito di applicazione (Rif. Art. 2 del Regolamento)

I.I - Il presente atto integra le disposizioni del Regolamento di fornitura del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto dall'art.2.2 dello stesso Regolamento, applicabili da GEAL S.p.A., di seguito denominata "Gestore" nel rapporto con gli utenti finali del servizio.

I.II - Il presente Addendum è parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Articolo II. Allaccio idrico – (Rif. Artt. 18, 20 e 21 del Regolamento)

II.I - Le opere di derivazione dalla condotta principale, i relativi accessori, fino al misuratore ed il rubinetto immediatamente successivo incluso e/o la valvola di ritegno, costituiscono l'allaccio idrico.

II.II - Spetta al Gestore determinare il diametro dell'allaccio presa e individuare il luogo per la derivazione dell'allaccio sul punto più vicino della rete idrica circostante, risultante tecnicamente idoneo.

II.III - Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione dell'allaccio, è eseguito esclusivamente dal Gestore nel rispetto dell'Art. 22 del Regolamento.

II.IV - Le condotte stradali e gli allacci idrici appartengono al Comune di Lucca o al gestore, e sono affidati all'utente per usufruire del servizio richiesto. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del punto terminale dell'allaccio e l'alloggio completo di sportello con chiave ad apertura universale, contenente l'apparecchio di misura e i suoi accessori.

II.V - Non è prevista la realizzazione di allacci che prevedano l'attraversamento di proprietà private tranne i casi in cui la rete idrica principale insista già su proprietà privata. In questo ultimo caso, la fornitura sarà concessa a condizione che il richiedente dimostri di godere di regolare autorizzazione scritta a favore del Comune di Lucca per l'installazione dell'opera e comprensiva del diritto di passaggio a favore del Gestore per la manutenzione. In mancanza di tali autorizzazioni, il Gestore non procederà alla realizzazione dell'opera.

II.VI - Le preventive opere edili su proprietà privata per l'esecuzione di tracce per tubazioni, nicchie per l'alloggiamento del contatore ed altre pertinenze, nonché le opere di ripristino dello stato preesistente alla esecuzione dei lavori, saranno eseguite direttamente dal proprietario dell'immobile o, se diverso, dal soggetto richiedente, comunque nel rispetto delle procedure previste dalla legge. In tal caso, ai fini della presentazione della domanda per l'esecuzione dei lavori, e comunque prima dell'inizio degli stessi, il richiedente dovrà concordare con il Gestore l'ubicazione delle opere e la loro dimensione, in relazione alla posizione delle tubazioni esistenti.

II.VII - L'utente finale, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i misuratori dell'acqua.

Articolo III. Prelievi abusivi (Rif. Art. 46 del Regolamento)

III.I - Per i casi accertati di prelievo abusivo idrico, nei confronti del soggetto responsabile, è prevista l'applicazione di una penale a titolo di manomissione dell'impianto, nella misura prevista nell'Allegato B, nonché saranno addebitate le spese degli interventi effettuati per l'interruzione dell'abuso ed i costi del consumo che si stima essere stato prelevato senza autorizzazione e calcolato in base alla tariffa prevista per la categoria di utenza coinvolta. È fatta salva la facoltà del Gestore di disattivare l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente finale.

III.II – Come previsto dal Dpgr 29/R/2008 è, inoltre, rigorosamente vietato:

a) prelevare acqua dalle fontanelle e fontanelli pubblici per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;

- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

Articolo IV. Custodia del misuratore (Rif. Artt. 18, 20 e 21 del Regolamento)

IV.I – Il misuratore è di proprietà del Gestore ed è affidato all'Utente che ne è consegnatario e custode avendo cura della sua buona conservazione, anche del gelo.

IV.II - In caso di guasto del misuratore, dovuto al venire meno degli obblighi di custodia, il Gestore addebita all'Utente i costi della riparazione o sostituzione del misuratore nella misura prevista nell'Allegato A.

IV.III - La manomissione dei sigilli messi dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la disattivazione della fornitura dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista nell'Allegato B, salvo il diritto dell'utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera di un soggetto terzo o che comunque si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile e salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità.

IV.VI - È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso o dovute a perdite non occulte quali ad esempio quelle che possono verificarsi per malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili.

IV.V - Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere alla riparazione, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore procedere alla limitazione e/o chiusura del misuratore.

IV.VI - Per tutti gli interventi eseguiti sul misuratore dal gestore, l'utente ha facoltà di effettuare eventuali osservazioni entro 30 giorni a partire dalla data di esecuzione dell'intervento stesso.

Articolo V. Titolo per la fornitura - (Rif. Art. 8, 10 e 12 del Regolamento)

V.I – La fornitura d'acqua potabile è effettuata al soggetto che possiede l'unità immobiliare a titolo di proprietà, usufrutto, locazione o comodato, oppure risulta l'effettivo utilizzatore del servizio.

V.II – Con la sottoscrizione del contratto, stipulato anche in forma digitale, l'utente finale riconosce e accetta il Regolamento del SII ed il presente Addendum che recano le condizioni generali del rapporto contrattuale. Tranne i casi di prelievo abusivo di cui all'art.46 del Regolamento, il contratto si intende perfezionato anche per comportamento concludente usufruendo del servizio e/o con il pagamento della prima fattura emessa dal Gestore per la fornitura richiesta dall'utente finale.

V.III – Al momento della sottoscrizione del contratto, l'utente finale è inoltre tenuto a indicare il recapito (anche digitale) a cui desidera ricevere tutte le comunicazioni del Gestore inerenti al contratto stesso. È inoltre suo obbligo comunicare tempestivamente eventuali variazioni che volesse apportare a tale recapito.

V.IV – Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti finali.

Articolo VI. Domanda di allacciamento all'acquedotto (Rif. Artt. 11 e 12 del Regolamento)

VI.I – Per ottenere la fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare al Gestore, debitamente compilato, l'apposito modulo di domanda allegando la planimetria di zona con l'evidenziazione del fabbricato in questione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di costruzione dello stesso e/o gli estremi di autorizzazione alla relativa costruzione.

VI.II – Se la richiesta è effettuata per conto di una società o di un ente di qualsiasi tipo, ivi compresi i condomini, alla domanda dovrà essere contestualmente allegata idonea documentazione comprovante che il richiedente ne è legale rappresentante ed è debitamente autorizzato alla sua effettuazione.

VI.III – Il Gestore, ricevuta la domanda di fornitura, ne verifica l'ammissibilità tecnica. Il Gestore, in relazione a circostanze obiettive quali l'insufficiente dimensionamento degli impianti, e/o l'insufficienza delle pressioni di rete, comunica tempestivamente al richiedente l'impossibilità a procedere con l'esecuzione della domanda, indicandone le ragioni e, laddove possibile, le soluzioni alternative. In assenza delle suddette condizioni ostative, il Gestore provvederà, secondo i tempi previsti dalla Carta dei Servizi, a recapitare all'utente il preventivo indicante la spesa complessiva per la realizzazione dell'allacciamento, quantificata sulla base del tariffario vigente al momento di presentazione della domanda, con una maggiorazione del 20% per assistenza e direzione lavori, oltre gli oneri per la sicurezza.

VI.IV – Il preventivo si intende formalmente accettato con l'avvenuto pagamento da parte del richiedente

VI.V – Alle erogazioni provvisorie, con ciò intendendosi tutte quelle erogazioni di durata inferiore a 6 mesi, si applica la tariffa in base alla relativa categoria tariffaria definita nella struttura dei corrispettivi approvata dalla competente Autorità. Per le erogazioni provvisorie l'utente dovrà altresì corrispondere i corrispettivi riguardanti:

- le spese di allacciamento e/o i diritti di posa/apertura misuratore;
- le spese per la stipula del contratto di somministrazione;
- le spese per la chiusura/rimozione del misuratore.

Articolo VII. Disattivazione della fornitura (Rif. Art. 10 del Regolamento)

VII.I – In caso di recesso, fino alla disattivazione della fornitura, l'utente resterà responsabile di ogni obbligo previsto dal contratto, compreso l'eventuale utilizzo degli impianti da parte di terzi subentrati che non abbiano regolarizzato il rapporto di fornitura con il Gestore, ed eventuali danni da essi causati. L'utente deve garantire l'accesso al misuratore ai fini dell'esecuzione dell'intervento.

VII.II – Gli utenti finali che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione scritta, citando il codice d'utenza, o comunque quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e comunicando la lettura finale del misuratore d'utenza.

VII.III – Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione scritta attraverso i canali indicati dal Gestore comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore, del pagamento delle prestazioni fornite e di ogni altra spesa e/o danno connessi all'uso del servizio. Il recesso può essere comunicato anche dagli eredi o aventi causa del titolare del contratto.

Articolo VIII. Decesso dell'utente (Rif. Art. 10 del Regolamento)

VIII.I - In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa, sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Gestore dell'avvenuto decesso, provvedendo alla variazione della titolarità dell'utenza o a richiedere la disattivazione della fornitura.

Articolo IX. Liquidazione Giudiziale (Rif. Art. 8 del Regolamento)

IX.I – In caso di liquidazione giudiziale dell'intestatario, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Gestore ne venga comunque a conoscenza.

IX.II – Il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e, in mancanza, del giudice delegato, può subentrare nel contratto di somministrazione, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero comunicare la disdetta del contratto. Nel caso in cui il Gestore non riceva comunicazione, provvederà a richiedere al curatore di indicare se il contratto di fornitura debba rimanere attivo.

Articolo X. Bocche antincendio private (Rif. Art. 11 del Regolamento)

X.I – Il Gestore tramite presentazione di apposita domanda di allacciamento all'acquedotto da parte dell'utente, può concedere uno strumento di misura ad esclusivo uso antincendio dell'impianto privato. Non saranno autorizzati allacci diretti alla rete idrica ad uso antincendio sprovvisti di vasca/serbatoio di accumulo privato e gruppo di pressurizzazione, salvo eccezioni concordate con il gestore.

X.II – Per il rilascio della fornitura antincendio, oltre alla documentazione prevista sull'apposita domanda, l'utente dovrà presentare una relazione di calcolo della rete antincendio, con specifica determinazione della portata e della pressione minima da assicurare sul punto terminale dell'allaccio ad impianto privato chiuso.

X.III – Il Gestore non assume responsabilità alcuna circa il livello della pressione dell'acqua ed eventuali diminuzioni della portata, dipendenti da guasti o da cause di forza maggiore.

X.IV – L'utente dovrà provvedere alla normale manutenzione dell'impianto, effettuando tempestivamente la riparazione di eventuali perdite; nel caso in cui il Gestore accerti la presenza di perdite negli impianti interni di antincendio e ne abbia inutilmente sollecitato la riparazione, potrà provvedere alla sospensione della fornitura, dandone immediata comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti del caso.

Articolo XI. Disposizioni tecniche su livelli di pressione, serbatoio di stoccaggio, impianti interni, e responsabilità del gestore (Rif. Artt. 7 e 23 del Regolamento)

XI.I – L'acqua viene erogata dal Gestore al punto di consegna alle normali condizioni d'esercizio della rete. I valori minimo e massimo di pressione sono quelli stabiliti al punto 8.2.1 dell'Allegato 1 al d.p.c.m. 4 marzo 1996.

XI.II – Gli impianti interni dovranno essere dotati a valle dell'allaccio idrico di rubinetto di arresto, che sarà installato a cura e spese dell'utente. L'impianto privato deve essere realizzato in modo da assicurare la separazione con il pubblico acquedotto evitando qualsiasi possibilità di contaminazione e ritorno dall'impianto privato verso il pubblico acquedotto utilizzando gli adeguati sistemi antiriflusso ai sensi della norma UNI EN 1717:2002 che saranno indicati in apposite schede tecniche fornite all'atto della richiesta di allacciamento dal Gestore, in relazione alla tipologia di utenza e al livello di rischio dal quale ci si vuol cautelare. I sistemi antiriflusso dovranno essere installati a valle del contatore, l'utente dovrà curarne la manutenzione sia ordinaria che straordinaria al fine di mantenerli in perfetta efficienza. Gli utenti già contrattualizzati riceveranno apposita comunicazione in bolletta e via mail dell'obbligo di installazione di idoneo sistema antiriflusso e dovranno provvedere a proprie spese alla regolarizzazione del proprio impianto, salvo diversa disposizione del Gestore.

XI.III – Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici, esclusi quelli non disalimentabili, ai sensi della Delibera ARERA 665/2017.

XI.IV – Il Gestore – fermi restando gli obblighi derivanti dalla Carta del Servizio - si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio e, in tal caso, ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

XI.V – Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore. Il Gestore, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dalla Carta del Servizio, non risponde dei danni agli impianti interni dell'utente derivanti da, modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione e dalla sospensione e dal ripristino dell'erogazione dell'acqua, che si siano rese necessarie da esigenze di servizio tranne i casi di mancata osservanza del criterio della diligenza di cui all'art.1176 comma 2 c.c..

XI.VI – Laddove l'utente usufruisca anche di un approvvigionamento idrico da pozzo privato, la rete interna dovrà essere dotata di idoneo sistema di disconnessione idraulica, quali sistemi antiriflusso ai sensi della norma

UNI EN 1717:2002, atto ad evitare qualsiasi possibilità di contaminazione e ritorno dall'impianto privato verso il pubblico acquedotto.

XI.VII – L'utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del contatore. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o da personale dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente finale, previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del servizio idrico integrato. Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, l'utente finale è tenuto al pagamento dei costi dell'intervento previsti nell'Allegato A, che saranno addebitati nella prima fattura utile. Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura il Gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale ed economicamente sostenibile.

Articolo XII. Irregolarità negli impianti interni (Rif. Art. 23 del Regolamento)

XII.I – Nel caso in cui, nel corso delle verifiche agli impianti interni effettuati dal Gestore ai sensi dell'art.23.3 del Regolamento, il Gestore rilevi delle irregolarità in qualunque parte dell'impianto, contesta per iscritto l'infrazione all'utente il quale dovrà eliminare le irregolarità o inadempienze nel più breve tempo possibile. In caso contrario, il Gestore ingiungerà all'utente l'esecuzione delle opere richieste entro un congruo termine determinato in relazione alla tipologia dell'infrazione, passato il quale il Gestore avrà facoltà di sospendere senz'altro avviso la fornitura dell'acqua.

XII.II – Sono assolutamente vietati allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e quelle di acqua pluviale.

Articolo XIII. Impianti di sopraelevazione all'interno degli edifici (Rif. Artt. 6 e 11 del Regolamento)

XIII.I – Quando l'altezza piezometrica all'allaccio dell'impianto non sia sufficiente per un normale rifornimento di tutti i piani di uno stabile è concesso l'uso di impianti di sollevamento da installare a valle del contatore generale ad esclusiva cura e spese dell'utente. Gli impianti di sollevamento ammessi sono esclusivamente quelli che, provvisti di autoclave, permettano l'immissione dell'acqua erogata dalle condotte esclusivamente nel serbatoio di raccolta al servizio dell'autoclave medesimo; non dovrà pertanto esistere alcun allaccio diretto tra la rete idrica pubblica e la rete interna dell'edificio in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

XIII.II – Il sistema idraulico interno costituito da serbatoio, impianto di autoclave e quant'altro dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia. Il Gestore non risponde né del funzionamento dell'impianto privato, né dei danni che potessero derivare a terzi per il suo esercizio e tanto meno di inconvenienti igienici che si dovessero comunque verificare.

Articolo XIV. Prese elettriche di terra (Rif. Artt. 44 e 45 del Regolamento)

XIV.I – È assolutamente vietato servirsi delle tubazioni degli impianti idrici interni per prese elettriche di terra, senza eccezione alcuna. Qualora si riscontrasse tale abuso sarà provveduto all'irrogazione della pena di cui all'allegato B per ogni presa a terra attaccata alla tubazione, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che da tale fatto potessero derivare e salvo le responsabilità penali. L'utente sarà altresì obbligato ad eliminare i collegamenti delle prese di terra alle tubazioni idriche.

Articolo XV. Verifiche del misuratore (Rif. Art. 18 del Regolamento)

XV.I – Il funzionamento del contatore sarà considerato erroneo nel caso in cui le misure fornite dal medesimo siano eccedenti in più o in meno del 5% rispetto alla corretta misurazione, effettuata mediante lo strumento di verifica.

XV.II – Nel caso in cui sia accertato l'irregolare funzionamento del misuratore, il consumo rilevato fino alla sostituzione dell'apparecchio stesso, sarà ricalcolato sulla base del consumo medio giornaliero (CA) dell'anno precedente, per il numero di giorni a partire dall'ultimo dato di misura disponibile. Nell'assoluta impossibilità di calcolare il consumo su base storica, si farà riferimento ai consumi successivi, dopo averli rilevati per un arco di tempo non inferiore a tre mesi. Qualora risulti impossibile anche questa soluzione, si farà riferimento al consumo medio di utenze di pari tipologia d'uso. Gli eventuali abbuoni non potranno comunque riferirsi ad un periodo antecedente a quello dell'ultima fatturazione emessa non contestata a carico dell'utente.

XV.III – Nel caso si proceda con la verifica in laboratori accreditati ai sensi del Decreto 21 aprile 2017 n. 93, il Gestore installa un contatore sostitutivo. I consumi riscontrati dal contatore sostitutivo vengono sommati agli altri consumi da fatturare nel periodo ed addebitati all'utente secondo la tariffa corrispondente.

Articolo XVI. Perdite occulte (Rif. Art. 17 del Regolamento)

XVI.I – A titolo esemplificativo dei criteri di cui al comma 17.1 del Regolamento, la perdita occulta è tale quando si verifica in conseguenza di una rottura avvenuta in tratti di tubazione incassati o interrati o a causa di guasti ad impianti inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili.

XVI.II – L'istanza di riconoscimento della perdita deve essere presentata dall'intestatario del contratto sull'apposito modulo predisposto dal gestore. In caso di contratto intestato a soggetto diverso, l'effettivo utilizzatore della fornitura potrà regolarizzare la situazione contrattuale procedendo alla voltura del contratto a proprio nome. In caso di mancata voltura del contratto entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, non sarà possibile dare corso all'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dall'Art.17 del Regolamento, anche nel caso di valutazione positiva della richiesta.

XVI.III – Dai rilievi fotografici prodotti dall'utente ai sensi del comma 17.3 del Regolamento, dovranno essere desumibili:

- 1.a.i.1.a) lo stato dei luoghi prima delle operazioni di scavo;
- 1.a.i.1.b) lo stato dei luoghi con scavo aperto e tubazione visibile, prima e dopo la riparazione;
- 1.a.i.1.c) lo stato dei luoghi dopo l'intervento di riparazione (se ripristinato scavo e/o opere murarie);
- 1.a.i.1.d) il quadrante del contatore con indicazione della lettura a seguito della riparazione.

XVI.IV – Il gestore si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo di verifica presso l'utenza entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di applicazione della agevolazione tariffarie per perdita occulta. Il sopralluogo potrà comportare l'effettuazione di scavo e messa a nudo della tubazione per l'accertamento della riparazione effettuata. In tale caso, saranno riconosciuti al cliente i costi corrispondenti allo scavo e ripristino nella misura massima indicata nella fattura allegata all'istanza di riconoscimento della perdita occulta; nel caso in cui non si riscontri l'avvenuta riparazione, non sarà riconosciuto alcun costo e si procederà secondo le previsioni dell'Art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, oltre a non dare corso all'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dall'art.17 del Regolamento.

Articolo XVII. Reti di fognatura pubblica

XVII.I – La rete di fognatura è a sistema separato, con distinta rete per le acque bianche meteoriche e di dilavamento e le acque reflue urbane. Nella rete per le acque bianche sono immesse acque meteoriche provenienti da cortili, tetti e terrazze, acque di lavaggio e innaffiamento di spazi scoperti, purché non inquinanti, acque di filtrazione dai sotterranei, cantine e sottosuolo in genere e acque di raffreddamento e condizionamento, senza aggiunta di sostanze estranee. Nella rete per le acque reflue urbane sono immesse con appositi e distinti condotti, solo le acque reflue domestiche o le acque reflue urbane, come definite rispettivamente ai punti g) e i) dell'art. 74 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche.

XVII.II – La rete per le acque bianche è di competenza del Comune di Lucca, mentre la rete per le acque reflue è di competenza del Gestore.

Articolo XVIII. Obbligo di allacciamento alla rete fognaria (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

XVIII.I – Nelle zone servite da fognatura pubblica i titolari degli scarichi di acque reflue sono tenuti ad allacciarsi secondo le modalità previste dagli artt. 24 e 42 del Regolamento.

XVIII.II – Nel caso di nuovi tratti di fognatura dove il Gestore o il Comune di Lucca abbiano provveduto ad anticipare la realizzazione delle derivazioni trasversali al collettore pubblico, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere alla presentazione della domanda di allaccio, corrispondendo al Gestore il corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'attraversamento stradale entro sei mesi dalla data di attivazione della rete fognaria.

XVIII.III – In ogni caso i titolari degli insediamenti dovranno provvedere all'ultimazione delle opere di allaccio entro due anni dall'attivazione della rete fognaria, mediante la sistemazione delle canalizzazioni interne, l'effettivo collegamento degli scarichi al collettore pubblico e la disattivazione, l'espurgo completo, la disinfezione ed il riempimento con materiale inerte dei preesistenti impianti per lo smaltimento dei liquami. Decorso tale termine, non sono ammesse modalità di scarico diverse dal recapito in fognatura. È facoltà del Comune di Lucca imporre per ragioni di tutela igienico-ambientale, con apposito provvedimento, l'allacciamento in tempi inferiori ai due anni.

XVIII.IV – L'allaccio degli stabilimenti che danno origine a reflui industriali è condizionato alla effettiva ricevibilità dello scarico, sia in termini qualitativi che quantitativi, da verificarsi a cura del Gestore.

XVIII.V – Riguardo le acque reflue industriali, così come definite dall'art.74 comma 1 lettera h) del Dlgs 152/2006 e smi, allacciate ai collettori che recapitano agli impianti di depurazione condotti dal Gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Lucca, le concentrazioni dei vari componenti dell'affluente degli insediamenti, prima dell'immissione in fognatura pubblica, devono essere rese conformi a cura dei titolari, ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/2006 e smi. Il Gestore potrà concedere specifiche deroghe, in nessun caso tuttavia potranno essere previste eccezioni per i parametri indicati ai numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17 della tabella 5 allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/2006 e smi. I componenti dello scarico che presentino concentrazioni incompatibili con i cicli biologici dell'impianto di depurazione o che influiscono negativamente circa lo smaltimento dei fanghi di risulta, dovranno essere ridotti sino ai limiti di accettabilità. In caso di incompatibilità con le potenzialità dei collettori e dell'impianto di depurazione, il Gestore potrà prescrivere l'adozione di un impianto di pre-trattamento. Gli interventi di manutenzione che prevedono una interruzione degli impianti di pre-trattamenti dovranno essere concordati con il Gestore, comunicando con sufficiente preavviso la data di inizio e fine lavori, mediante comunicazione PEC. Le eventuali interruzioni di pre-trattamenti dovute ad imprevisti o a cause accidentali dovranno essere immediatamente comunicate al Gestore tramite PEC e anticipate tramite e-mail o fax.

XVIII.VI – Riguardo le acque reflue industriali, così come definite dall'art.74 comma 1 lettera h) del Dlgs 152/2006 e smi, allacciate ai collettori che recapitano all'impianto di depurazione di "Casa del Lupo", le concentrazioni dei vari componenti dell'effluente degli insediamenti, prima dell'immissione in fognatura pubblica, devono essere rese conformi a cura dei titolari, ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/2006 e smi. Specifiche deroghe, nel rispetto del Decreto richiamato, potranno essere concesse dal Gestore dell'impianto di "Casa del Lupo", salvo le eventuali restrizioni disposte dai Gestori della rete fognaria a tutela delle condotte e delle stazioni di sollevamento. Per detti scarichi l'autorizzazione deve essere corredata dai pareri di entrambi i Gestori per quanto di rispettiva competenza (impianto di depurazione e rete fognaria).

Articolo XIX. Domanda di allacciamento alla fognatura e autorizzazione allo scarico (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

XIX.I – Per ottenere l'allacciamento alla fognatura di insediamenti residenziali con reflui di tipo domestico o assimilabile, l'interessato deve presentare al Gestore, debitamente compilato, l'apposito modulo di domanda

allegando la seguente documentazione minima, uso del fabbricato da allacciare, estremi della concessione edilizia, autorizzazione o dichiarazione con valenza di autocertificazione, planimetria della zona in scala 1:2000 con indicazione dell'insediamento da allacciare, rilievo planimetrico dell'insediamento da cui risulti il tracciato dell'allacciamento con indicazioni circa la pendenza, la profondità e il punto di innesto sulla rete fognaria pubblica. Nel caso di utenze allacciate al pubblico acquedotto è necessario indicare anche le generalità anagrafiche del titolare del contratto della fornitura di acqua potabile relativa all'immobile da allacciare. Nel caso di utenze non allacciate alla rete di acquedotto è necessario indicare anche la matricola del misuratore di portata installato sulla fonte di approvvigionamento idrico (pozzo) o in alternativa le generalità del tipo di utilizzo. Per reflui industriali la domanda di allacciamento oltre agli elementi sopra indicati deve essere corredata dalle necessarie autorizzazioni previste secondo la normativa vigente D.lgs.152/2006 e s.m.i. e rif. Art.43 comma 1 del Regolamento. Se la richiesta è effettuata per conto di una società o di un ente di qualsiasi tipo, ivi compresi i condomini, alla domanda dovrà essere contestualmente allegata idonea documentazione comprovante che il richiedente ne è legale rappresentante ed è debitamente autorizzato alla sua effettuazione.

XIX.II – Non sono previsti corrispettivi a titolo di anticipo per la preventivazione di allacciamento alla fognatura.

XIX.III – Il Gestore, ricevuta la domanda di fornitura, ne verifica l'ammissibilità tecnica. Il Gestore, in relazione a circostanze obiettive quali l'insufficiente dimensionamento degli impianti, e/o l'insufficienza di capacità depurativa, comunica tempestivamente al richiedente l'impossibilità a procedere con l'esecuzione della domanda, indicandone le ragioni e, laddove possibile, le soluzioni alternative. In assenza delle suddette condizioni ostative, il Gestore provvederà a recapitare all'utente il preventivo indicante la spesa complessiva per la realizzazione dell'allacciamento. L'esecuzione dei lavori di allacciamento rimane comunque subordinata al versamento della somma suddetta e all'effettuazione di opere da parte del richiedente.

XIX.IV – E' facoltà del Gestore verificare lo scarico in qualsiasi momento e con periodicità discrezionale, al fine di accertare che non vi siano state apportate modifiche o che l'immobile non sia stato soggetto a variazioni di destinazione urbanistica che abbiano comportato alterazioni qualitative e quantitative dello scarico autorizzato, oltre che per verificare il corretto funzionamento degli eventuali impianti di pre-trattamento e dei misuratori di portata apposti allo scarico ed alle fonti di approvvigionamento idrico.

XIX.V – I reflui domestici e/o assimilabili sono autorizzati allo scarico in pubblica fognatura. Tutti gli altri reflui devono ottenere l'autorizzazione allo scarico dagli enti competenti secondo la normativa vigente.

Articolo XX. Opere di allacciamento alla fognatura (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

XX.I – Le opere d'immissione nelle fognature pubbliche, dall'imbocco della condotta comunale al punto di consegna, saranno eseguite esclusivamente dal Gestore o da Ditta da esso incaricata.

XX.II – Per la realizzazione delle opere di allacciamento il richiedente dovrà corrispondere al Gestore il contributo occorrente, quantificato sulla base del tariffario vigente al momento di presentazione della domanda, con una maggiorazione del 20% per assistenza e direzione lavori, oltre gli oneri per la sicurezza. Nella determinazione dei prezzi, il Gestore deve tenere conto del reale andamento di mercato.

XX.III – Le opere di derivazione del collettore fognario, fino al punto di consegna, hanno carattere pubblico e sono di proprietà esclusiva del Comune di Lucca.

XX.IV – Quando è impossibile scaricare i reflui per gravità nella fognatura comunale o quando gli scarichi degli insediamenti sono ad una quota inferiore al piano stradale ove è presente la fognatura, sarà necessario un allacciamento in pressione. I titolari degli insediamenti dovranno installare, a loro spese, idonei impianti elettromeccanici di sollevamento, garantendone la corretta funzionalità attraverso interventi di manutenzione periodica. In questi casi gli interessati dovranno preventivamente produrre al Gestore una adeguata documentazione inerente le caratteristiche costruttive e dimensionali del manufatto dell'impianto di sollevamento. Ogni eventuale danno all'immobile interessato o a terzi derivante da inadeguata manutenzione od uso degli impianti di sollevamento è a carico del titolare dello scarico.

XX.V – Qualora per necessità del proprietario di un insediamento e, salvo il consenso del Gestore, si dovessero introdurre modifiche alle opere di allacciamento nella parte pubblica, l'intervento necessario sarà eseguito dal Gestore e/o ditta da esso incaricata a spese del richiedente.

Articolo XXI. Caratteristiche tecniche delle condotte di allacciamento alla fognatura (Rif. Artt.22, 24 e 42 del Regolamento)

XXI.I – Il tracciato delle condotte di scarico nella proprietà privata fino al punto di consegna dovrà essere costituito da tratti rettilinei e possibilmente con livelletta unica. In corrispondenza di cambiamenti di direzione e pendenza, dovranno essere installate idonee ispezioni.

XXI.II – Le condotte in proprietà privata, compreso il sifone, e le ispezioni dovranno essere a perfetta tenuta ermetica al fine di eliminare ogni possibilità di fuoriuscita di liquami, o possibili infiltrazioni di acqua meteoriche o di falda.

XXI.III – Le condotte, sia nel tratto interno alla proprietà a cura dell'utente, sia nel tratto su viabilità pubblica, dovranno rispettare i requisiti di costruzione previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia e comunque nel rispetto della buona regola d'arte.

XXI.IV – In caso di assenza del pozzetto di consegna di cui all'Art.24.3 del Regolamento, dovrà essere realizzato da parte dell'utente al punto di consegna, apposito pozzetto sifonato dello stesso diametro della tubazione di allaccio, di norma ubicato sulla proprietà privata o in particolari casi su suolo pubblico.

XXI.V – In presenza del pozzetto di consegna, dovrà comunque essere realizzato anche il pozzetto sifonato, a monte del primo, a cura e spese dell'utente, come da indicazioni tecniche di cui al comma precedente.

XXI.VI – Se il pozzetto sifonato è posizionato all'interno della proprietà privata, la competenza del Gestore riguarda di norma la sola tubazione che insiste sul suolo pubblico. Mentre, se il pozzetto sifonato è posizionato su suolo pubblico o su aree private ad uso pubblico, la competenza del Gestore riguarda la tubazione che si trova tra il collettore principale ed il pozzetto sifonato. XXI.VII – Il pozzetto sifonato dovrà rimanere accessibile ed ispezionabile al Gestore o personale da esso incaricato per le necessarie verifiche e/o controlli.

XXI.VIII – Al fine di evitare esalazioni sgradevoli, tutti gli scarichi privati dovranno essere dotati di condutture di areazione e ventilazione da posizionare sopra il tetto del fabbricato. Nel caso in cui nelle vicinanze siano presenti aperture di immobili ad un livello più elevato del tetto del fabbricato, le condutture di areazione e ventilazione dovranno essere prolungate un metro più in alto del limite superiore della luce di queste aperture.

XXI.IX – I discendenti pluviali non possono essere utilizzati come aeratori delle condutture costituenti la rete di fognatura interna ai fabbricati.

XXI.X – In caso di allacciamenti in pressione, in sostituzione del pozzetto sifonato l'utente dovrà realizzare idoneo pozzetto di ispezione a tenuta ermetica sulla propria condotta per le necessarie verifiche e/o controlli.

XXI.XI – Le operazioni di manutenzione del pozzetto sifonato sono a carico dell'utente finale anche se questo risulta collocato su suolo pubblico nei casi di cui al comma XXI.V.

XXI.XII – In caso di assenza di pozzetto di consegna e di pozzetto sifonato, se, dietro specifica comunicazione del gestore, non avviene la messa a norma, la competenza del privato termina nel punto di allaccio tra la tubazione che colletta i relativi reflui nel collettore pubblico principale e quest'ultimo, anche laddove il collettore che convoglia i reflui dall'utenza al collettore principale sia posto in proprietà pubblica.

Articolo XXII. Scarichi in fognatura vietati (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

XXII.I – Ai sensi del DLgs 152/2006, della LRT 20/2006 e del Reg. RT 46/R/2008, è vietato scaricare in pubblica fognatura ogni sostanza classificabile come rifiuto e in particolare le sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna

ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare danni ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.

XXII.II – A titolo esemplificativo, è vietato immettere nella rete fognaria, anche se previo trattamento a mezzo di trituratori, delle seguenti sostanze:

- a) sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati;
- b) oli minerali, sostanze infiammabili, esplosive, radioattive di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, letami, rifiuti di macelli, cartone, stracci, ceneri, sabbie, bitume, piume, trucioli ecc);
- c) sostanze che, a temperature fra i 10° e 40° C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- d) rifiuti provenienti dallo spurgo di fosse settiche e di fognature pubbliche-private;
- e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- f) acque piovane di qualsiasi provenienza, acque di falda e/o di raffreddamento.

XXII.II – Il titolare dello scarico è responsabile verso il Gestore dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione o di ripristino della funzionalità degli impianti in base all'art. 2043 del c.c., nonché al pagamento di una sanzione amministrativa, nella misura prevista dall'allegato B. Sono fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente.

Articolo XXIII. Ispezioni e sopralluoghi sugli impianti fognari (Rif. Artt. 23, 24 e 42 del Regolamento)

XXIII.I – Il Gestore potrà effettuare periodicamente, a mezzo di proprio personale o personale da esso incaricato, ispezioni e controlli alle condotte a monte del punto di consegna e quindi all'interno delle proprietà private con congruo preavviso ad eccezione dei casi di urgenza, al fine di accertare:

- a) le condizioni e il grado di funzionalità di canalizzazioni, pre-trattamenti, e strumentazioni;
- b) la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti;
- c) la conformità dell'allaccio al presente regolamento ed alle leggi vigenti;
- d) la conformità del processo produttivo a quanto autorizzato.

XXIII.II – Le anomalie e/o irregolarità saranno contestate per scritto all'utente che dovrà provvedere al loro adeguamento e regolarizzazione.

Articolo XXIV. Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

XXIV.I – In caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti che possano pervenire in pubblica fognatura, i titolari dello scarico o i responsabili dello sversamento sono tenuti a darne immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono al numero verde guasti o per PEC, anche se lo sversamento accidentale è avvenuto all'interno di insediamenti privati. Tale comunicazione è finalizzata a consentire l'immediata adozione di eventuali misure e provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

XXIV.II – I soggetti di cui sopra, pertanto, sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e, successivamente, confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell'Autorità competente per territorio. In caso di possibili riflessi ambientali il Gestore dovrà tempestivamente dare comunicazione alle Autorità competenti per territorio.

XXIV.III – Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall'ARPAT, dall'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica del Gestore, dall'ASL, dai Comuni e da altri Enti, al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale, sono a carico del responsabile dello sversamento.

Articolo XXV. Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione per gli utenti che si approvvigionano esclusivamente dalla rete idrica (Rif. Art. 14 del Regolamento)

XXV.I – Per le utenze che si approvvigionano di acqua esclusivamente dalla rete idrica, il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione viene determinato applicando la tariffa unitaria sul volume di acqua rilevato dal misuratore installato dal Gestore.

Articolo XXVI. Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione per gli utenti che si approvvigionano esclusivamente da fonte autonoma (Rif. Art. 14 del Regolamento)

XXVI.I – Il proprietario di pozzo o sorgente di tipo domestico residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore installato a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore, il quale provvede alla lettura periodica dello stesso. Nel caso in cui l'utente non intenda procedere all'installazione del misuratore di portata dovrà comunicare al Gestore il numero dei componenti del nucleo familiare (di seguito CNF) e tutte le successive variazioni, fermo restando l'obbligo per il Gestore di aggiornare, almeno con cadenza biennale, il proprio database relativo al numero di componenti del nucleo familiare utilizzato ai fini della fatturazione, secondo il Regolamento per le modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze residenziali, approvato dall'Autorità Idrica Toscana.

XXVI.II – La tariffa per i servizi di fognatura e depurazione sarà determinata sulla base dei quantitativi di acqua immessa nella pubblica fognatura rilevati dal misuratore di portata. Qualora lo stesso non venga installato, la tariffa per fognatura e depurazione sarà calcolata, sulla base di un consumo presunto di 191,8 litri/giorno (ovvero 70 mc/anno) per ciascun componente del nucleo familiare. Nel caso di mancata comunicazione dei dati relativi al nucleo familiare, il Gestore fatturerà in base ai dati presenti nell'anagrafe del Comune. Nell'impossibilità del Gestore di reperire tali dati, il numero dei componenti sarà determinato pari a tre unità, fino a che l'utente non comunicherà i dati effettivi.

XXVI.III – La tariffa da corrispondere nel caso di uso domestico non residente, in assenza di misuratore di portata, sarà determinata con i criteri di cui al comma precedente, rapportando il consumo a tre componenti il nucleo familiare.

XXVI.IV – Nel caso in cui un pozzo o una sorgente alimentino più famiglie collegate alla pubblica fognatura, l'utilizzatore del pozzo o sorgente dovrà dichiarare il numero di famiglie che ne usufruisce ed il numero di componenti di ciascuna famiglia.

XXVI.V – Nel caso in cui il pozzo ad uso domestico non sia collegato ad una unità immobiliare e venga utilizzato esclusivamente a scopo irriguo (annaffiamento di orti e giardini), l'utente sarà esonerato dal pagamento previa presentazione di idonea documentazione.

XXVI.VI – Il proprietario di pozzo o sorgente, appartenente alle categorie non ricomprese nella categoria domestica ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore installato a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore, il quale provvede alla lettura periodica dello stesso. Nel caso in cui l'utente non intenda procedere all'installazione del misuratore di portata, i quantitativi scaricati in fognatura, saranno determinati dal Gestore in via forfettaria secondo i seguenti criteri:

Categoria	Parametro	Consumo annuo [mc]
Alberghi senza ristorante	Posto letto	67,5
Alberghi con ristorante	Posto letto	82
Ristoranti	Mq locale	9
Bar	Mq locale	13
Impianti sportivi, scuole, centri commerciali, autolavaggi	Fisso	1095
Lavatura e tintoria	Macchinario	420
Laboratori, pasticcerie, officine, uffici, artigianato, piccola industria	Addetto	27,5

Articolo XXVII. Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione per gli utenti che si approvvigionano sia da pubblico acquedotto sia da fonte autonoma (Rif. Art. 14 del Regolamento)

XXVII.I – L'utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona di acqua sia da fonte autonoma sia da pubblico acquedotto, dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa nella pubblica fognatura e rilevati dai misuratori di portata.

XXVII.II – Nel caso in cui l'utente non intenda procedere all'installazione del misuratore di portata sulla fonte autonoma o sullo scarico, il quantitativo di acqua immessa nella pubblica fognatura sarà determinato in base al maggior valore tra:

- i consumi rilevati dal contatore installato per la rilevazione dei consumi derivanti da pubblico acquedotto;
- i consumi determinati secondo i criteri forfettari di cui all'articolo precedente.

Articolo XXVIII. Corrispettivi delle prestazioni accessorie

XXVIII.I – Il corrispettivo per le attività svolte dal gestore di sollecito delle bollette insolute e quelle relative ad interventi sul contatore per il recupero delle morosità pregresse sono definite dall'Autorità Idrica Toscana e riportate nell'Allegato A – sezione 1 – a cura del Gestore.

XXVIII.II – Il corrispettivo per le altre prestazioni accessorie è pari a quanto riportato nell'Allegato A – sezione 2 e potrà essere aggiornato annualmente dal Comune di Lucca su proposta motivata del Gestore.

Articolo XXIX. Ipotesi di inadempimenti che possono comportare la sospensione del servizio (Rif. Artt. 8 e 29 del Regolamento)

XXIX.I – Oltre ai casi di morosità disciplinati dalle disposizioni regolatorie protempore vigenti, in caso di grave inadempimento, il Gestore potrà procedere, ove tecnicamente possibile, alla limitazione o sospensione del servizio, previa comunicazione da inviare con raccomandata AR all'ultimo indirizzo fornito dall'utente.

XXIX.II – A mero titolo esemplificativo e non tassativo costituiscono cause di grave inadempimento:

- la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma (sub-fornitura, somministrazione, ecc.);
- non permettere l'accesso in proprietà privata per eseguire la rilevazione dei consumi e per compiere le attività di verifica e controllo previste dal regolamento, al personale incaricato dal Gestore;
- la presenza di un impianto interno non conforme alle norme tecniche vigenti;
- la mancata riparazione da parte dell'utente dell'impianto interno;
- quando il beneficiario del servizio non corrisponda con l'utente titolare del contratto e lo stesso non proceda ad eseguire la voltura del contratto di somministrazione;

- la manomissione del misuratore e delle opere a monte del punto di consegna, compresa la manomissione dei sigilli del misuratore stesso;
- mancata comunicazione dei dati minimi necessari per la fatturazione elettronica del servizio.

XXIX.III – In nessun caso l'utente potrà pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura, salvo i casi di accertata responsabilità del Gestore.

Articolo XXX. Penalità e risarcimenti

XXX.I – L'utente è tenuto al pagamento delle penalità di cui all'Allegato B per le violazioni in esso indicate, adeguatamente documentate dal gestore.

XXX.II – E' fatto salvo il diritto del gestore di rivalersi sull'utente per tutti i costi che dovesse essere chiamato a sostenere in conseguenza di atti dolosi o eventi accidentali che causino ad esso danni quali ad esempio lo sversamento in fognatura di liquami non rispondenti alle prescrizioni e alle norme vigenti.

Articolo XXXI. Trattamento dei dati personali dell'utente

XXXI.I – Il gestore è tenuto a gestire i dati personali dell'utente nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, fornendo idonea informativa in merito al relativo trattamento.

ALLEGATO A - CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE

ATTIVITA'	Utenza Domestica residente	Altre tipologie di utenza
SEZIONE 1		
Spese per attività di sollecito		
Posta elettronica certificata	1,50 €	3,00 €
Lettera raccomandata A/R	6,50 €	13,00 €
Spese per interventi sul contatore		
Intervento sul contatore per limitazione, sospensione, riattivazione	35,00 €	45,00 €
Costo valvola di limitazione (in aggiunta al precedente)	20,00 €	20,00 €
Disattivazione a seguito morosità	45,00 €	55,00 €
SEZIONE 2		
Attivazione/Riattivazione contatore su disdetta	45,00 €	45,00 €
Disattivazione contatore su richiesta utente	30,00 €	30,00 €
Voltura	24,00 €	24,00 €
Spese di sopralluogo	63,00 €	63,00 €
Verifica del livello di pressione	80,00 €	80,00 €
Verifica del contatore	80,00 €	80,00 €
Sostituzione del misuratore per cause imputabili all'utente (es. contatore rotto dal gelo, incustodia, danni di terzi), contatori fino a 1''	98,00 €	98,00 €
Sostituzione del misuratore per cause imputabili all'utente (es. contatore rotto dal gelo, incustodia, danni di terzi), contatori da 1''1/4 a 2''	240,00 €	240,00 €
Diritto di chiamata (qualora l'intervento non sia di competenza GEAL)	63,00 €	63,00 €
Attivazione di Utenze ad uso temporaneo (oltre al consumo), escluse le opere stradali	163,00 €	163,00 €
Rilascio di parere per autorizzazione allo scarico in fognatura (solo per attività produttive) - 1° rilascio	137,00 €	137,00 €
Rilascio di parere per autorizzazione allo scarico in fognatura (solo per attività produttive) - successivi rinnovi	80,00 €	80,00 €
Rilascio certificazione allacciamento acquedotto e fognatura, senza sopralluogo	20,00 €	20,00 €
Rilascio certificazione allacciamento fognatura, con sopralluogo	93,00 €	93,00 €

NOTE

1. tutti gli importi sono da intendersi al netto dell'I.V.A.
2. In contratti del servizio idrico integrato sono soggetti all'imposta di bollo nella misura prevista dalla Legge.
- 3.

ALLEGATO B - PENALITÀ

Fattispecie	Importo penalità
SERVIZIO ACQUEDOTTO	
Penale per prelievi abusivi dell'acqua	€ 350,00
Penale per manomissione singola bocche antincendio	€ 200,00
Penale per usi impropri e rivendita dell'acqua	€ 350,00
Penale per attacco alla tubazione di prese elettriche a terra	€ 350,00
SERVIZIO FOGNATURA	
Sversamento in fognatura di sostanze vietate:	€ 350,00
Opera di scarico difforme alle prescrizioni autorizzative e/o violazione dell'obbligo di allaccio:	€ 200,00
Modifica qualitativa dello scarico:	€ 350,00
Sversamento in fognatura di rifiuti liquidi autotrasportati:	€ 500,00